

Codice A1817A

D.D. 15 dicembre 2016, n. 3657

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 e ss.mm.ii. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Comune di Colazza (NO) per la realizzazione di lavori di utilizzazione forestale in comune di Colazza (NO) loc. Monte Cassinario.

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. del 06.07.2015 n. 4/R, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto d'intervento";

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

VISTA l'istanza numero 31495/2016, prot. n° A1807A/36228 del 24/08/2016 a firma di Ileana Sbalzarini, Sindaca del Comune di Colazza (NO), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, pervenuto via PEC in data 29/08/2016 a firma del tecnico forestale abilitato Sandro Paoli, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 889 elenco B Agronomi Junior, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2 ;

CONSIDERATO che, da un esame degli elaborati, l'intervento, ricadente su terreni di proprietà del Comune di Colazza Fg. 9 particelle numero 238,237,84 per una superficie complessiva di ha 9,6280, consiste in un taglio di utilizzazione di un ceduo di castagno (CA30X) con un rilascio di copertura del castagno inferiore al 10% in deroga a quanto previsto all'art. 55;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o in boschi da seme;

RICHIESTE integrazioni con nota num. protocollo 38339 in data 12/09/2016;

INVIATO in data 02/11/2016 Avviso di diniego ai sensi dell'art.10bis della L.R. 241/90;

CHIESTA dal beneficiario la sospensione del procedimento amministrativo in data 11/11/2016 num. prot. 47959 per la produzione delle integrazioni ;

VISTE le integrazioni pervenute il 06/12/2016 num. prot. 52924;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte per la richiesta di autorizzazione in deroga non si ritengono ammissibili;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento senza concedere la deroga richiesta;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 07/12/2016 dalla funzionaria incaricata dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.sa Destefanis Marilena;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di **autorizzare, senza concedere la deroga richiesta**, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., il richiedente Comune di Colazza Piazza Milano, 5 – 28010 Colazza (NO) rappresentato dalla Sindaca Ileana Sbalzarini, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 2016/31495, prot. n° A1807A/36228 del 24/08/2016 e nel progetto ed integrazioni allegati.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere rilasciata la copertura prevista dal comma 4 dell'art. 55 (robinieti e castagneti) del Regolamento Forestale approvato con D.P.G.R. 8/R del 20/09/11 e ss.mm.ii.. Poiché il rilascio della copertura prevista determina una diminuzione della ripresa calcolata in progetto questa dovrà essere ridotta ed il prospetto di calcolo con i nuovi valori dovrà essere inviato allo scrivente Settore prima di iniziare i lavori;
- l'ontaneto presente sulle superfici individuate dal progetto non dovrà essere oggetto di taglio;
- la porzione della particella 237 esclusa come da progetto dall'intervento dovrà essere delimitata in campo in modo da essere riconoscibile;
- tutti gli esemplari da rilasciare di specie diversa dal castagno dovranno riportare il bollo di vernice ben visibile sul fusto e sulla ceppaia;
- gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito dovranno essere contrassegnati con vernice indelebile sia sul tronco che sulla ceppaia in modo che siano facilmente riconoscibili e riportare il numero assegnato dalla distinta allegata al progetto (art.42 bis del Regolamento Forestale);
- prima dell'inizio lavori dovranno essere comunicati i dati dell'operatore che eseguirà l'intervento secondo quanto previsto dall'allegato G del Regolamento Forestale vigente; poiché l'intervento è su terreni di proprietà comunale la ditta dovrà essere iscritta all'albo delle imprese forestali (art. 3 comma 2 lettera b Regolamento "disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" D.P.G.R. 20 febbraio 2010 n. 2/R e succ. modifiche);
- per quanto riguarda i movimenti di terra necessari per il ripristino delle vie di esbosco presenti dovranno essere strettamente rispettati i parametri previsti all'art. 48 (Operazioni connesse agli interventi selvicolturali) e all'art.52 del Regolamento Forestale nel caso di apertura di nuove vie di esbosco. Si ricorda che il superamento di tali parametri determina l'applicazione delle norme sulla modificazione e trasformazione d'uso del suolo;
- dovranno essere eseguite tutte le operazioni previste a conclusione degli interventi selvicolturali come indicato nell'art.34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) e le

- piazzole e le aree di deposito temporaneo del legname a fine lavori dovranno essere oggetto di ripristino (art. 48 comma 2 lettera c)) del Regolamento Forestale.;
- entro 60 giorni dal termine dei lavori di utilizzazione dovrà essere inviata al Settore Regionale Novara e Verbania la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 5 del Regolamento forestale;
 - gli interventi dovranno rispettare le indicazioni progettuali fatto salvo quanto sopra prescritto.

Si precisa inoltre che:

- spetteranno alla ditta aggiudicataria del lotto boschivo l'organizzazione del cantiere e tutti gli adempimenti in materia di sicurezza in applicazione al D.lgs. 81/08 e ss.mm.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Ercole)